SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XI LEGISLATURA ----

6a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FAVILLA indi del presidente FORTE

INDICE

Interrogazioni

| Presidente: | |
|---|---|
| - FAVILLA (DC) Pag. | 2 |
| - FORTE (PSI) | 5 |
| FERRARA Vito (Verdi-La Rete) | 4 |
| | 5 |
| TRIGLIA, sottosegretario per le finanze 3, 4, | 5 |

17° Resoconto sten. (22 luglio 1993)

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Presidenza del Vice Presidente FAVILLA

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Garofalo e Taddei. Ne do lettura:

GAROFALO, TADDEI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che numerosi comuni hanno presentato ricorso alla commissione censuaria provinciale in data 9 maggio 1993, termine ultimo stabilito dalla legge n. 75 del 1993, articolo 2, comma 1-bis, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo 1993;

che la commissione censuaria della provincia di Pisa ha dichiarato inammissibili ricorsi perchè pervenuti alla commissione dopo il suddetto termine (cioè il 9 maggio 1993), ancorchè spediti, con raccomandata AR, in data 9 maggio o antecedente;

che l'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993, recita: «Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi»:

che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 stabilisce che «il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione»;

che l'interpretazione data dalla commissione di Pisa è in contrasto con le norme sopra riportate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il comportamento delle commissioni censuarie provinciali nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993;

come si intenda urgentemente intervenire per evitare una situazione come quella verificatasi a Pisa;

che cosa si intenda fare per ripristinare condizioni di parità per quei comuni della provincia di Pisa, o di altre province, per i quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi inviati entro il 9 maggio 1993 e pervenuti alla commissione censuaria provinciale successivamente a tale data.

(3-00674)

TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, i senatori Garofalo e Taddei hanno rivolto un'interrogazione al Ministro delle finanze in merito a quanto occorso nella commissione censuaria provinciale di Pisa, la quale ha rigettato il ricorso presentato da alcuni comuni, pervenuto e protocollato – questo è per lo meno quanto afferma la commissione – oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge. Gli interroganti ritengono che la decisione adottata dalla suddetta commissione sia in contrasto con la normativa generale in materia di presentazione dei ricorsi amministrativi, la quale prevede che, quando il ricorso è inviato a mezzo posta, faccia fede il timbro postale e non la data di ricevimento presso l'ufficio.

A seguito di tale decisione, che ovviamente comporta gravi conseguenze per i cittadini, gli interroganti chiedono di conoscere se la commissione censuaria di Pisa si sia comportata correttamente; cosa si intenda fare per evitare il ripetersi di analoghe situazioni in altre località e, in particolare, come si pensi di ripristinare le condizioni di parità per i comuni della provincia di Pisa, i quali si sono visti dichiarare inammissibili i ricorsi.

Premetto che la normativa ai termini di presentazione dei ricorsi è piuttosto ingarbugliata. Infatti, l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 24 marzo 1993, n. 75 prevede che «entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali... con riferimento alle tariffe d'estimo...». Occorre ricordare però che tale disposizioni costituisce una modifica apportata, in sede di conversione, al decreto-legge n. 16 del 1993. Pertanto, deve ritenersi applicabile la norma generale di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede espresamente che «Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione salvo che quest'ultima non dispone diversamente».

La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1-bis della legge n. 75 del 1993 non era, quindi, sottoposta alla ordinaria vacatio legis di 125 giorni, di cui all'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale, ma esplicava efficacia dispositiva dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e credo sia stata questa una delle ragioni per cui alcune amministrazioni hanno ritardato la presentazione dei ricorsi o addirittura non sono riuscite a rientrare nei termini. Pertanto, la data di scadenza del termine di 45 giorni, previsto dalla norma in esame per la presentazione dei ricorsi, presentati dai comuni successivamente alla predetta data, sono stati dichiarati inammissibili.

Nel caso specifico della provincia di Pisa, i ricorsi presentati dai comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Guardistallo, Ponsacco, Montescudaio, Lari, Bientina, Crespina, Capannoli, Peccioli, Pontedera, Buti, Riparbella, Monteverdi Marittimo e Orciano Pisano, sono stati dichiarati inammissibili in quanto pervenuti in data successiva all'8 maggio, vale a dire oltre il termine ultimo previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 75 del 1993.

6a COMMISSIONE

Presidenza del Presidente FORTE

(Segue TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze). Va detto però che, all'interno di questo elenco, va operata una distinzione. Infatti, i comuni di Bientina, Buti, Crespina, Lari, Orciano Pisano, Pontedera, Peccioli e Riparbella hanno inviato il ricorso – come risulta dal timbro postale – in data 8 maggio, mentre per i comuni di Capannoli, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo e Ponsacco la data di spedizione risulta essere il 7 maggio 1993. È invece sicuramente inammissibile il ricorso presentato dal comune di Castelnuovo Val di Cecina in quanto consegnato a mano alla commissione il giorno 10 maggio 1993, anche se probabilmente in buona fede a causa del «bisticcio» sulla data di entrata in vigore della disposizione ma, in ogni caso, oltre il termine di 45 giorni.

La Commissione censuaria provinciale di Pisa ha deciso per l'inammissibilità dei ricorsi in quanto pervenuti oltre i 45 giorni (pervenuti oltre l'8 maggio 1993).

La normativa generale in materia di presentazione dei ricorsi amministrativi (legge n. 1199 del 1971), che riguarda anche la presentazione dei ricorsi alla commissione tributaria, prevede che si debba tenere conto della data di spedizione se il ricorso è presentato a mezzo posta, cosa che è puntualmente successiva e che gli interroganti hanno ricordato.

In questa situazione il comportamento della commissione censuaria provinciale di Pisa è chiaramente censurabile. Tra l'altro, mi sono fatto carico di accertare se detta commissione è un organismo dell'amministrazione finanziaria. Non è così; essa è un organismo che fronteggia l'amministrazione ed è presieduto da un magistrato, che quindi avrebbe dovuto conoscere le disposizioni vigenti in materia.

FERRARA Vito. La legge istitutiva della commissione prevede che l'organismo sia composto dai rappresentanti delle categorie interessate e che sia presieduto da un magistrato.

TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Probabilmente era questa la figura che aveva la preparazione giudidica necessaria ad affrontare il caso, molto più degli ingegneri che fanno parte della commissione.

Comunque sembra che i comuni abbiano presentato ricorso al TAR e noi presumiamo che il TAR rimetterà in corso i comuni interessati, con la sola eccezione del comune che il 10 maggio ha presentato a mano il ricorso.

Il caso ha indotto l'Amministrazione finanziaria a diffondere una nota a tutti gli uffici periferici e, per conoscenza, alle commissioni censuarie provinciali affinchè si faccia tesoro di questa esperienza assai amara perchè, se non ci fosse stata la possibilità di ricorrere ad un altro livello di giustizia amministrativa, qualora il ricorso fosse stato fondato, 6^a Commissione

17º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1993)

i cittadini residenti in quei comuni avrebbero subito un danno. Ad essi infatti negli esercizi successivi non sarebbe stato riconosciuto il ristoro di quanto contenuto nella dichiarazione dei redditi fatta sulla base delle tariffe d'estimo fissate dall'Amministrazione.

TADDEI. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta piuttosto precisa e puntuale, però certamente non risolutiva del problema. Sappiamo bene che i ricorsi al TAR sono stati presentati da tutti i comuni (posso garantirlo), ma sappiamo pure che i ricorsi in via amministrativa hanno tempi, modalità e costi che sarebbe stato opportuno evitare. D'altro canto spero che questo episodio serva ad evitarne altri.

Avrei piacere di leggere la nota che l'Amministrazione finanziaria ha indirizzato agli uffici periferici, in modo da poterla consegnare ai comuni e quindi da porterla usare in sede aministrativa.

L'unica questione su cui vorrei soffermarmi è quella relativa alla data di scadenza del termine di presentazione dei ricorsi perchè, in base a un calcolo puntuale, i 45 giorni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, essendo la norma che ci interessa contenuta nella parte modificata, decorrono dal 25 marzo. Quindi,partendo da questa data, il quranticinquesimo giorno è il 9 maggio e non l'8. Può sembrare una questione di lana caprina, ma è importante avere tale certezza.

Se il giorno di scadenza è il 9, ciò comporta la possibilità di recuperare anche il comune di Castelnuovo Val di Cecina che ha consegnato a mano il ricorso il 10 maggio, essendo il 9 maggio un giorno festivo. Il ricorso al TAR è stato presentato anche da quel comune sulla base del calcolo fatto dal segretario comunale; chiedo quindi che venga verificato il conteggio dei termini per recuperare completamente la situazione amministrativa che si è determinata.

TRIGLIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Farò avere alla senatrice Taddei la nota destinata agli uffici periferici e anche una risposta puntuale circa il giorno di scadenza dei termini previsti dal decreto-legge.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.